



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 60/2017

Il Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 24/10/2017 con la quale la "MARISUB S.N.C.", con sede in Marghera (VE), Via Toffolo n.11/c, ha chiesto l'emissione di apposita regolamentazione per l'esecuzione di lavori di riparazione straordinaria delle opere e degli arredi delle aree portuali del porto di Chioggia (paraspigolo tra gli accosti V5-V6 dello scalo portuale di Val da Rio – Porto di Chioggia);
- VISTA:** la nota pervenuta in data 26/10/2017 con la quale la Radonich Insurance Services srl in qualità di P.& I. comunica, a nome e per conto degli armatori della M/N SALLY, di aver dato incarico alla ditta Marisub S.n.c. per eseguire i lavori di riparazione;
- VISTA** l'Ordinanza n° 02/2010 del 19/01/2010 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** l'Ordinanza n°20/2011 del 18/05/2008 e s.m.i. di questa Capitaneria di Porto;
- VISTI** gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità di regolamentare il traffico marittimo in prossimità delle aree oggetto dei lavori per consentirne il sicuro svolgimento e contemporaneamente salvaguardare la vita umana in mare;

RENDE NOTO

dal giorno 27/10/2017 fino al giorno 07/11/2017, e comunque fino al termine dei lavori, la "MARISUB S.N.C." eseguirà lavori di riparazione straordinaria del paraspigolo esistente tra gli accosti V5-V6 dello scalo portuale di Val da Rio – Porto di Chioggia, nell'area portuale meglio evidenziata nell'allegata planimetria.

I lavori di cui sopra sarà eseguito con l'impiego del seguente mezzo:

- M/pontone "EOLO" RV00961;

Articolo 1

Nel periodo indicato e presso l'area interessata dall'attività di cui al rende noto e meglio evidenziata nella planimetria allegata, è vietato:

- Il transito e la sosta non espressamente autorizzati;
- L'ormeggio, il deposito e la movimentazione delle merci;

ad eccezione:

- dei mezzi, delle persone e delle maestranze impiegati nei lavori;
- dei mezzi e del personale delle Forze di Polizia, Forze Armate e di Pronto soccorso;

- del personale delle pubbliche amministrazioni/autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali

Si fa obbligo a tutti i mezzi, diversi da quelli sopra indicati al precedente punto, di mantenersi ad una distanza di sicurezza, al fine di evitare situazioni di pericolo, nonché di procedere a lento moto e comunque alla minima velocità di governo in modo tale da evitare la produzione di moto ondoso.

La società di cui al rende noto provvederà, qualora le operazioni richiedano l'intervento di maestranze di terra, a transennare/recintare l'area interessata, precludendone l'accesso ai non addetti ai lavori e avendo cura di garantire, mediante apposita segnaletica temporanea, la viabilità alternativa a favore dei mezzi operanti in ambito portuale.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 – 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 26 Ottobre 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)

